

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

Chi paga la TARI?

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti urbani, a prescindere dal loro utilizzo: la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell'occupante, non è sufficiente per escludere il pagamento della TARI; occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l'inidoneità del locale o dell'area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità.

Il pagamento della Tari spetta:

- al proprietario se residente nell'immobile;
- all'inquilino che occupa l'immobile in caso di affitto;
- a colui che lo usa in caso di comodato;
- dal proprietario per contratti di locazione di durata inferiore ai 6 mesi;
- dall'inquilino per i contratti di locazione che durano più di 6 mesi.

In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Come si calcola la superficie tassabile?

Sono assoggettate alla TARI sia le abitazioni che le pertinenze. Invece, sono escluse dal presupposto impositivo della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o possedute in via esclusiva. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell'alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.

Tariffe

Le tariffe della TARI sono determinate, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi, con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale.

Il piano finanziario individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI; a decorrere dall'anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell'elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), cui la legge di bilancio per il 2018 ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti.

La delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti. Affinché la delibera di determinazione delle tariffe della TARI sia applicabile, essa deve essere:

- approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento salva diversa disposizione di legge o con decreto del Ministro dell'Interno;
- pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento;
- pubblicato sul sito istituzionale del comune www.comune.gorgonzola.mi.it.

Le tariffe sono riferite all'anno solare e distinte per utenze domestiche e non domestiche: le prime sono costituite dalle abitazioni familiari e relative pertinenze mentre le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere). Le tariffe, in entrambi i casi, si compongono di una quota fissa e di una quota variabile.

Per le utenze domestiche, la quota fissa deve essere calcolata moltiplicando la superficie totale delle abitazioni possedute, sommata a quella delle relative pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Per le utenze non domestiche, invece, sia la quota fissa sia la quota variabile devono essere moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa. Ai fini della determinazione di tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti

a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa.

Scadenze di versamento

Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal Comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. In ogni caso, almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre sul portale del Ministero delle Finanze.

Le rate in acconto sono una percentuale stabilita dal Consiglio Comunale dell'importo TARI calcolato per tutto l'anno (365 giorni) con le tariffe vigenti l'anno precedente mentre il saldo rappresenta il conguaglio di quanto dovuto ed è determinato sulla base delle delibere tariffarie deliberate dell'anno in corso.

La dichiarazione TARI

La dichiarazione Tari va trasmessa all'ufficio Protocollo del Comune in cui si trova l'immobile da chiunque lo possieda o lo detenga e deve essere presentata all'ufficio competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di variazione o cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile a mezzo posta con raccomandata A/R, a mano o posta elettronica certificata (PEC). La validità della dichiarazione permane fino al mutamento della condizione di possesso o detenzione dell'immobile che giustificano il prelievo, cosicché ogni eventuale variazione va comunicata con le medesime modalità. Non sono comunicazioni oggetto di dichiarazione la modifica del nucleo familiare residente nell'immobile.